

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 648}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERVONE, SGARLATA, MAROCCO, LETTIERI,
MAZZARRINO, MERLI**

Presentata il 2 agosto 1972

Modificazioni e integrazioni alle vigenti disposizioni relative al risarcimento dei danni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente legislatura numerosi parlamentari di ogni parte politica, in considerazione della gravità del problema del risarcimento dei danni di guerra, avevano presentato le seguenti proposte di legge:

n. 91 (20 giugno 1968) del deputato Bologna;

n. 756 (12 dicembre 1968) dei deputati Cervone, Lettieri, Pennacchini e Sgarlata;

n. 894 (24 gennaio 1969) del deputato Vassalli;

n. 897 (24 gennaio 1969) del deputato Darida;

n. 360 (29 agosto 1969) del deputato Bignardi;

n. 2597 (9 giugno 1970) dei deputati Raffaelli, Vespignani, Assante ed altri;

n. 1310 (24 luglio 1970) dei senatori De Luca e Del Nero;

n. 2899 (9 dicembre 1970) dei deputati Caldoro, Della Briotta e Quaranta;

n. 3340 (29 aprile 1971) dei deputati Nannini, Patrini, Felici ed altri.

Tali proposte erano state assegnate alla Commissione finanze e tesoro della Camera, la quale aveva deciso di esaminarle congiuntamente e di nominare un Comitato ristretto, con il compito di approfondire gli aspetti delle varie iniziative di legge e di stilare un testo unificato, che avrebbe dovuto essere sottoposto poi alla sua attenzione.

Il Comitato aveva iniziato i suoi lavori ed era già a buon punto nella redazione di tale testo.

I passi fino ad allora compiuti facevano sperare in una relativamente rapida soluzione del problema, ma la prematura fine della quinta legislatura ha cancellato queste speranze, facendo tornare la situazione ad un punto morto.

Poiché il problema nel frattempo non si è risolto, anzi si è ulteriormente aggravato, subito all'inizio di questa legislatura, l'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 5 gennaio 1950 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1950, n. 72), quale rappresentante

di legittimi interessi di vaste categorie di cittadini non ancora soddisfatte dalla comunità nella loro attesa di sinistrati e danneggiati dalla guerra, si è fatta promotrice della lodevolissima iniziativa di valutare, unitariamente e globalmente, le soluzioni da dare ai problemi, vecchi e nuovi, con quei parlamentari, appartenenti agli organi direttivi dell'Associazione e che, nella passata legislatura, avevano dimostrato un concreto interesse verso i danneggiati di guerra presentando proposte di legge.

Questo esame approfondito, che è stato effettuato tenendo conto delle passate esperienze, maturate soprattutto durante i lavori svolti dal Comitato ristretto, ci ha permesso di presentare questa nuova proposta di legge in cui, insieme con soluzioni già prospettate nella passata legislatura, trovano posto nuove proposte, che in piena armonia con l'Associazione danneggiati di guerra, riteniamo capaci di risolvere i problemi ancora aperti.

Abbiamo voluto quindi trattare le linee essenziali dell'*iter* compiuto dalle proposte di legge, l'esperienza acquisita, le giuste proposte di altri Colleghi, le istanze della Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, sicché la presente proposta è da considerarsi come la continuazione naturale delle precedenti.

Certo la situazione attuale del risarcimento dei danni di guerra e quella connessa della ricostruzione dei fabbricati di civile abitazione trovasi, a ben ventisette anni dal termine delle ostilità, purtroppo ancora lontana da quella conclusione auspicata dal Parlamento, dagli interessati e dalla stessa pubblica opinione, e rappresentata ovviamente dalla liquidazione da parte degli uffici statali competenti di tutte le pratiche ancora giacenti, nonché dal completamento della ricostruzione edilizia.

Né ad alcuno di voi sarà sfuggita l'eco che tale situazione ha avuto negli ultimi tempi sulla stampa quotidiana, e di ogni tendenza politica: trattasi infatti di centinaia di migliaia di pratiche ancora da definire e, nel settore dell'edilizia, di un numero all'incirca equipollente di vani ancora da ripristinare.

Orbene, tale situazione, certamente deficitaria, non può non attribuirsi almeno in parte, alla complessità e soprattutto alla inadeguatezza della legislazione vigente: questa, infatti, risulta ancora carente a risolvere tutta una serie di situazioni di notevole importanza sociale ed economica, e ciò nonostante vari recenti provvedimenti, indubbiamente

ben accolti dalle categorie interessate: la legge del 13 luglio 1966, n. 610 e quella del 29 settembre 1967, n. 955.

Partendo da questi presupposti, abbiamo ritenuto opportuno sottoporre alla vostra attenzione, mediante questa iniziativa legislativa, un complesso di norme che possano contribuire ad una definizione soddisfacente del problema.

Nella presente proposta, come potrete notare, non compare l'articolo, previsto dalle precedenti proposte, che aumentava gli stanziamenti in bilancio; ciò in quanto i proponenti ritengono che si possano coprire le spese derivanti dalle nuove, auspiccate norme con gli stanziamenti già previsti dalla vigente legislazione (articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968).

Ci auguriamo che alla presente proposta di legge venga concesso il carattere di urgenza, soprattutto tenendo presente che il settore della ricostruzione dei fabbricati di civile abitazione è completamente fermo dal 31 dicembre 1970, in dipendenza della scadenza, avvenuta in tale data dei numerosi termini, previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 610, nel settore di cui trattasi.

Per quanto riguarda i singoli articoli della proposta, si fa osservare quanto segue:

Articolo 1. — A causa della grave lentezza con cui procede la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra, dovuta sia agli scarsissimi fondi a disposizione di questo settore sia alla insufficienza di personale, ammontano a diverse centinaia di migliaia i vani ancora da ripristinare.

Appare quindi necessario abolire il termine per l'autorizzazione alla ricostruzione da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, al fine di permettere, non solo a decine di migliaia di privati ma anche a centinaia di enti locali ed enti pubblici, di completare la ricostruzione.

Articolo 2. — La legge n. 955 (29 settembre 1967) prevedeva benefici per i comuni super-sinistrati, stabilendo il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, entro il quale gli interessati avrebbero dovuto presentare domanda per usufruire di detti benefici.

Non era stata però prevista la possibilità che altri comuni fossero dichiarati supersinistrati dopo l'emanazione della legge od anche dopo la scadenza dei 180 giorni.

È quindi necessario ridare la possibilità ai danneggiati residenti in tali comuni di

presentare domanda ai sensi della legge numero 955, evitando inoltre, con il disposto del secondo comma dell'articolo 2, il ripetersi delle discriminazioni nei riguardi dei comuni che vengano dichiarati supersinistrati dopo l'emanazione della legge; trattasi infatti di un problema di vasta portata; dalla data di emanazione della legge n. 955 (29 settembre 1967) ad oggi sono stati dichiarati supersinistrati molti comuni, tra cui:

- 1) Terni;
- 2) Monzuno per le frazioni di Brento, Casaglia, Monterumici, Vado;
- 3) Stia per la frazione Vallucciole;
- 4) Itri;
- 5) Ozzano per le frazioni di Montearmato e Settefonti;
- 6) Castelforte;
- 7) Miglianico.

Articolo 3. — Coll'articolo 3 si intende risolvere definitivamente il grave problema dei danni di guerra che interessano gli enti locali. Infatti lo Stato ha provveduto finora a ripristinare a suo carico — e non ancora in modo completo — i beni istituzionali degli enti locali, mentre invece per i beni patrimoniali — nonostante che essi servissero del pari all'interesse collettivo, anche se indirettamente — si è verificato spesso un rifiuto da parte della pubblica amministrazione, non solo a provvedere al ripristino, ma anche a concedere in via subordinata gli indennizzi ed i contributi concessi ai privati danneggiati. Con la presente norma, pertanto, si propone che i beni di proprietà degli enti locali — sia istituzionali che patrimoniali — usufruiscano dei benefici previsti dalla legge base sui danni di guerra (legge 27 dicembre 1953, n. 968), dietro domanda dell'ente stesso e purché lo Stato non abbia provveduto al ripristino, anche se sia stato emesso decreto negativo ai sensi della stessa legge, contro il quale non sia stato presentato ricorso e lo stesso ricorso sia stato rigettato dal Ministero.

Le stesse osservazioni valgono per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 3.

Relativamente, infine, al terzo comma, occorre notare che, senza di esso, non si potrebbe ottenere una pratica attuazione dei primi due commi in quanto molti enti non hanno provveduto ad avanzare ricorso avverso i decreti negativi delle intendenze di finanza.

Articolo 4. — L'articolo 1 della legge 29 settembre 1967, n. 955, stabilisce che per le società il requisito della nazionalità viene ri-

chiesto al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, nel mentre per le persone fisiche tale requisito viene richiesto — in base all'interpretazione della legge stessa da parte del Ministero del tesoro, peraltro non condivisa dal Ministero dei lavori pubblici — ininterrottamente dal momento del danno a quello dell'emissione del provvedimento di liquidazione.

Il comma che si propone tende ad eliminare tale grave sperequazione sia fra le persone fisiche e quelle giuridiche, sia fra le interpretazioni dei vari Ministeri competenti.

Articolo 5. — Come già spieghiamo all'articolo 8 la svalutazione della lira verificatasi in questi anni giustifica ampiamente un aumento del limite massimo previsto dall'articolo 1 della legge n. 610 per ogni unità immobiliare che si voglia ricostruire.

Tengasi presente che l'aumento, da 4 milioni a 6 milioni, previsto nel presente articolo, è proporzionalmente inferiore all'aumento del coefficiente di rivalutazione dei fabbricati, che da 75 (vigente all'epoca della approvazione della legge n. 610) è giunto a 139 per l'anno 1970: si ritiene pertanto opportuno che il Ministro dei lavori pubblici — a partire dal 1° gennaio 1973 — modifichi annualmente questo limite, in relazione all'aumento del coefficiente di rivalutazione.

Articolo 6. — Con la modifica che si propone, la possibilità per il sinistrato di cessione del contributo di ricostruzione indipendentemente dall'area viene ampliata a tutti i casi nei quali, per qualsiasi vincolo giuridico, la ricostruzione non possa avvenire in sito.

Articolo 7. — Si è spesso verificato il caso di condomini che non hanno potuto ricostruire in quanto la domanda risultava priva della dizione « nell'interesse e nel nome del condominio stesso ».

È evidente che applicando in questo modo restrittivo la legge, molti fabbricati non potranno essere ricostruiti. Per sanare questa situazione, in considerazione anche del fatto che la domanda parziale di un condomino ha sempre una presunzione di validità generale, l'articolo 7 prevede che la domanda di un solo condomino debba essere considerata valida per tutto il fabbricato.

Articolo 8. — Si ritiene equo elevare il coefficiente di commisurazione dell'indennizzo in considerazione della svalutazione intercorsa in questi anni.

Basti pensare — per rimanere nel campo dei danni di guerra — che il coefficiente di rivalutazione previsto per l'industria è passato da 51,33 (anno 1953) e 96,22 (anno 1970) e quello relativo alla ricostruzione edilizia da circa 45 (anno 1953) a 139 (anno 1970); per cui si può stabilire in 70 l'indice medio di svalutazione (del settore industriale e di quello edilizio) in questi 17 anni.

È inoltre da considerare l'ulteriore danno subito da chi ancora non abbia ottenuto l'indennizzo, che, concesso a suo tempo, avrebbe fruttato, per lo meno, degli interessi al suo possessore.

Riteniamo quindi necessaria questa variazione del coefficiente, al fine di sanare una situazione di evidente disparità nei riguardi di chi non ha ancora avuto la liquidazione del proprio danno di guerra.

Si badi bene che questa iniziativa non recherà alcun aggravio nel lavoro della pubblica amministrazione, in quanto, come specifica l'articolo, essa si applicherà solo alle liquidazioni effettuate dopo l'emanazione della legge.

Articolo 9. — Con l'articolo 9 si propone di risolvere, almeno in parte, la questione della marina mercantile, settore trattato, per quanto riguarda il risarcimento dei danni di guerra, in modo decisamente sfavorevole rispetto agli altri (industria, agricoltura, eccetera).

Infatti, mentre per questi ultimi si è ormai affermata una interpretazione adeguata del concetto di cespite (per cui beni economici diversi, pur concorrendo unitariamente alla formazione di un determinato complesso industriale, sono considerati — sempre che siano da se stessi capaci di produrre reddito — singoli cespiti) nel settore di cui trattasi l'unità navale è considerata unico cespite ai termini dell'articolo 8 della legge 29 settembre 1967, n. 955: le sue parti cioè non possono essere oggetto di liquidazione autonoma.

Ciò è tanto più grave ove si rifletta che applicando i limiti previsti dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, modificato dall'articolo 19 della succitata legge 29 settembre 1967, n. 955, ad una nave, anche se di grande tonnellaggio, l'importo del risarcimento non può essere superiore a lire 52 milioni circa, pagabili per di più in 30 anni.

E si rifletta ancora che con il sistema attuale di applicazione dei limiti se la nave

fosse stata di proprietà, come il più delle volte avveniva, di più caratisti, questi verrebbero a riscuotere indennizzi di importo irrisorio, pur avendo perduto a suo tempo beni di importo considerevole. Si aggiunga che in molte zone, come la Liguria, l'acquisto di carati rappresentava una diffusa forma di piccolo risparmio.

Tengasi, poi, presente che con l'attuale sistema di applicazione dei limiti il contributo per la ricostruzione viene a perdere il suo scopo: e ciò perché il suo importo estremamente limitato non può ovviamente costituire un incentivo alla ricostruzione stessa.

Né si pensi che i criteri proposti possano arrecare un grave onere all'erario, sia in quanto le unità navali di medio e grosso tonnellaggio perdute nell'ultimo conflitto ammontavano solo a poche centinaia, sia in quanto, in ogni caso, l'onere stesso rientrerebbe nello stanziamento previsto dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Facciamo inoltre notare che, tenendo presenti le esigenze dell'erario, i proponenti hanno ritenuto opportuno, in accordo con l'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, di ridurre la portata dell'articolo (nei confronti della formulazione delle proposte di legge della precedente legislatura), anche se ciò potrà comportare a sua volta una riduzione del contributo economico che tale norma dovrebbe apportare al settore marittimo. Ci sembra pertanto opportuno e consono ad un concetto di giustizia nei riguardi della marina mercantile adottare, per la liquidazione dei danni di guerra, i criteri di cui al presente articolo.

Articolo 10. — Dopo la nota decisione del Consiglio di Stato che ha stabilito che le navi iscritte nelle capitanerie dei territori di cui all'articolo 51 debbano essere liquidate con il coefficiente 15 anziché 5, ovunque sia avvenuto il danno, ci sembra giusto che anche i proprietari di navi iscritte in capitanerie site nei comuni di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, beneficino del coefficiente 8, analogamente ai proprietari di navi ovunque iscritte perdute nelle acque territoriali prospicienti il territorio dei predetti comuni. È da tener presente che la dizione relativa al « territorio dei comuni » indicata dalla legge è meramente indicativa e non tassativa e pertanto, analogamente a quanto avviene per i territori di cessata sovranità di cui all'articolo 51, è giusto che i beni marittimi perduti nelle acque dei detti comuni siano liquidati con il coefficiente 8

in quanto da un esame sistematico e comparativo delle due norme dell'articolo 51, e dell'articolo 25 (successivamente ampliato dall'articolo 17 della legge 29 settembre 1967, n. 955) è evidente la stessa volontà normativa.

Articolo 11. — L'attuale legislazione prevede due differenti trattamenti per gli autotrasportatori militarizzati in Africa Settentrionale che ebbero i loro automezzi danneggiati dalla guerra, a seconda che essi perdettero i loro automezzi in Africa Settentrionale o in Egitto.

Infatti, nel primo caso essi sono stati liquidati in base al coefficiente 15, nel mentre nel secondo caso, essendo stati i loro automezzi militarizzati o requisiti dall'autorità militare, gli automezzi stessi sono stati liquidati in base all'articolo 4 del decreto istitutivo del Commissariato contratti di guerra (decreto legislativo luogotenenziale del 25 marzo 1948).

Orbene, tale decreto liquidava in effetti il periodo di noleggio e non la perdita del bene.

Senza aggiungere che sinora la Direzione generale danni di guerra non ha provveduto a liquidare anche la perdita del bene, cosa differente dal periodo di noleggio.

Tengasi inoltre presente che in base all'attuale legislazione, anche in caso di concessione di indennizzo per danni di guerra, questo verrebbe liquidato in base al coefficiente 5, in quanto si tratterebbe di bene perduto all'estero.

L'articolo che si propone tende a sanare tale profonda differenza fra l'una e l'altra categoria degli autotrasportatori.

Articolo 12. — Come è ben noto la competenza all'erogazione degli indennizzi e contributi spetta al Ministero del tesoro — Direzione generale dei danni di guerra —, ove si prescinda dal settore dei fabbricati di civile abitazione, la cui competenza spetta al Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda però la liquidazione dei danni ai beni siti nel territorio nazionale, la competenza passa dal Ministero del tesoro ai rispettivi Intendenti di finanza: ciò crea una situazione indubbiamente complessa, sia per il trasferimento dei fondi sia, soprattutto, perché la Direzione generale dei danni di guerra non è in grado — giuridicamente parlando — di impartire le necessarie istruzioni agli intendenti stessi — ed in ogni caso tramite il Ministero delle finanze — e

sia perché alcuni Intendenti di finanza hanno distratto dai reparti danni di guerra molti impiegati, assunti in ruolo per tale settore, al fine di destinarli ad altri compiti, ritenuti da essi più importanti.

E non è questa certamente l'ultima causa che ha concorso all'attuale lentezza delle liquidazioni dei danni di guerra: vengono infatti mediamente liquidate ogni anno dalle 50.000 alle 60.000 pratiche, il che fa prevedere in circa 20 anni il periodo di tempo necessario per definire le istanze tuttora giacenti presso le Intendenze di finanza ed il Ministero del tesoro.

Si propone pertanto l'articolo 12 in base al quale gli Intendenti di finanza vengono ad avere, come già ora si verifica in altri settori della pubblica amministrazione, una doppia dipendenza, dal Ministero delle finanze per i loro compiti istituzionali e dal Ministero del tesoro per il settore della liquidazione dei danni di guerra.

Articolo 13. — Analogamente all'articolo precedente, l'articolo 13 dispone una ristrutturazione dei reparti danni di guerra dei Geni civili, in relazione al numero delle pratiche di richiesta di contributo esistenti.

Articolo 14. — Con l'articolo che si propone gli accreditamenti a favore dei Geni civili vengono elevati da lire 50.000.000 a lire 500.000.000 al fine di semplificare le procedure stabilite dalla legge per i rendiconti di spesa da parte di detti uffici.

La proposta di cui trattasi è d'altronde conforme all'articolo 26 della legge n. 955, che porta a due miliardi gli accreditamenti degli intendenti.

Articolo 15. — L'intento dell'articolo è quello di dare carattere ufficiale all'attuale orientamento dell'amministrazione. In pratica, infatti, si verifica che mentre le Intendenze di finanza manifestano un certo accanimento nel negare il risarcimento allorché la denuncia di danno risulti esagerata o comunque inesatta, la Commissione centrale, cui pervengono a centinaia i ricorsi contro i decreti negativi di cui trattasi, ha assunto da anni la determinazione di accogliere le denunce per la parte risultata veritiera.

Ciò nonostante il dispendioso lavoro compiuto dalla Commissione potrebbe essere eliminato dalla proposta di cui trattasi, la quale non farebbe che ufficializzare una prassi da anni in atto.

Articolo 16. — L'articolo 16 si basa sul presupposto che non è giustificabile che la amministrazione non tenga nel debito conto il parere delle Commissioni in quanto in quella sede avviene un esame esauriente della istanza e dei documenti probatori, condotto collegialmente da parte dei rappresentanti delle varie amministrazioni statali — che, si noti bene, costituiscono la maggioranza delle Commissioni — e delle categorie interessate.

È inoltre garanzia di una equa definizione delle pratiche, concedere agli interessati di essere sentiti di persona.

D'altronde tale facoltà è concessa in numerosi altri campi: basterebbe citare ad esempio quello fiscale.

Articolo 17. — La modifica si propone allo scopo di eliminare la possibilità della *reformatio in peius* da parte dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici in sede di ricorso.

Articolo 18. — In considerazione della complessità della legislazione sui danni di guerra e sulla ricostruzione edilizia ed in considerazione dell'attuale lentezza delle liquidazioni, nonché dell'opera meritoria tecnico-amministrativa svolta dall'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra in tanti anni di attività, si propone che le Amministrazioni statali siano autorizzate ad avvalersi della collaborazione dell'associazione stessa e che infine gli Enti pubblici possano fruire della sua opera di assistenza.

Articolo 19. — L'articolo 19 tende a risolvere il problema dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa ai danneggiati meno abbienti.

Attualmente tale problema è regolato dall'articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ma la norma è generica, tanto che in questi anni è stata attuata con criteri di volta in volta differenti, talché i danneggiati meno abbienti non hanno potuto usufruire con regolarità della necessaria assistenza.

Senza aggiungere che il fondo derivante dall'attuazione di detto articolo si è rivelato inadeguato ad affrontare su scala sufficientemente ampia il problema: talché gli enti previsti dalla norma hanno potuto in questi

anni assistere solo una parte limitata degli aventi diritto: 10-15 mila ogni anno.

Inoltre detta norma non prevede l'assistenza gratuita a favore dei cittadini che abbiano subito danni in conseguenza di abbandoni, requisizioni, confische, nazionalizzazioni, ecc. operati da Stati esteri in relazione o meno del Trattato di Pace. Al contrario, tale assistenza si rileva tanto più necessaria in quanto le pratiche riguardanti questi danni sono decisamente complesse e richiedono particolare impegno nell'istruirle.

Si propone quindi che l'assistenza di cui all'articolo 74 della legge del 27 dicembre 1953, n. 968, venga estesa anche per tali danni.

La norma proposta inoltre disciplina più chiaramente l'attività assistenziale di cui trattasi.

Articolo 20. — In considerazione del fatto che le cartelle emesse dall'INFIR sono difficilmente piazzabili sul mercato, le norme relative alla concessione di mutui e sconti ai danneggiati da parte del predetto istituto sono praticamente inoperanti.

Data, quindi, la grave situazione del settore — migliaia di danneggiati che non possono ricostruire — si propone l'articolo 20 al fine di mettere l'INFIR in grado di far fronte ai suoi compiti istituzionali.

Articolo 21. — L'articolo 67 della legge base sui danni di guerra 27 dicembre 1953, n. 968, prevede tutta una serie di agevolazioni fiscali per gli atti da presentare a corredo della domanda di risarcimento.

Orbene, ciò nonostante molte pratiche rimangono spesso incomplete nella loro documentazione, proprio perché il danneggiato si scoraggia non solo di fronte alla quantità degli atti da presentare, ma anche di fronte al loro notevole costo, essendo tali agevolazioni solo parziali.

Rendendo ora detti atti gratuiti si contribuisce sostanzialmente ad una soluzione del problema dei danni di guerra.

I proponenti si augurano di avere, con tale proposta, contribuito concretamente ad una più equa e sollecita soluzione dell'annoso problema del risarcimento dei danni di guerra, nonché di veder favorevolmente accolta la presente proposta dagli onorevoli colleghi

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I termini richiamati dall'articolo 17 della legge del 13 luglio 1966, n. 610, sono abrogati.

I piani di ricostruzione non realizzati, o realizzati in parte, conservano la loro efficacia a tutto il 31 dicembre 1977, ancorché scaduti.

ART. 2.

Il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 27 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per la presentazione di nuove denunce relative agli articoli 17 e 21 della legge stessa decorre, per quanto riguarda i comuni di cui al secondo comma dell'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che siano stati riconosciuti supersinistrati dopo il 29 settembre 1967, dalla data della presente legge.

Qualora il comune sia dichiarato supersinistrato successivamente alla emanazione della presente legge, il termine indicato nel comma precedente decorre dalla data di emanazione del relativo provvedimento.

ART. 3.

I beni danneggiati dalla guerra di proprietà degli enti locali, aventi fini istituzionali e patrimoniali, sono ammessi ad usufruire dei benefici della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a domanda dell'ente proprietario, purché lo Stato non abbia provveduto alla loro ricostituzione entro la data di emissione della presente legge.

Del pari sono ammessi ad usufruire dei benefici della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a domanda dell'ente proprietario, le opere, impianti e materiali previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410. Le somme erogate dallo Stato a norma di questa legge verranno trattate conformemente all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Le domande previste dai commi precedenti potranno essere avanzate anche se sia stato emesso, in relazione all'articolo 2 lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1953, n. 968, precedentemente all'emanazione della

presente legge, decreto di rigetto ed anche se avverso detto decreto non sia stato presentato ricorso o lo stesso ricorso sia stato rigettato dal Ministero.

ART. 4.

All'articolo 1 della legge 29 settembre 1967, n. 955, vanno aggiunte le seguenti parole:

« nonché ai danneggiati ed ai loro aventi causa che, successivamente alla presentazione della denuncia del danno, abbiano perso la cittadinanza italiana ».

ART. 5.

Il limite massimo di lire 4.000.000, di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610, previsto per ogni unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, è aumentato a lire 6.000.000.

A datare dal 1° gennaio 1973, il Ministro dei lavori pubblici provvederà annualmente, con proprio decreto, a modificare detto limite proporzionalmente al variare del coefficiente di rivalutazione, di cui all'articolo 13 della legge succitata.

ART. 6.

Al quinto comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le parole: « in relazione all'attuazione dei Piani di ricostruzione » sono sostituite dalle seguenti parole: « in relazione a vincoli giuridici ».

ART. 7.

Ai fini della concessione del contributo di riparazione o ricostruzione è valida per l'intero fabbricato la domanda avanzata anche da uno solo dei condomini per la sua quota parte di proprietà.

ART. 8.

A partire dalle concessioni effettuate successivamente all'emanazione della presente legge, il coefficiente per la commisurazione dell'indennizzo è elevato da 5 a 10 e da 8 a 16 per i comuni supersinistrati.

ART. 9.

I limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e dall'articolo 19 della legge 29 settembre 1967, n. 955, si applicano, per quanto riguarda i casi contemplati dall'articolo 8 della citata legge 29 settembre 1967, n. 955, per ogni mille tonnellate di stazza lorda, o frazione, componenti il singolo natante, sino a tremila tonnellate; per ogni tremila tonnellate di stazza lorda, o frazione, da tremila a quindicimila tonnellate.

In relazione al disposto di cui al comma precedente, verrà provveduto ad integrare le liquidazioni già effettuate, a domanda dell'interessato.

ART. 10.

Le navi iscritte nei registri matricolari di capitanerie di porto ricadenti nel territorio dei comuni previsti dal secondo comma dell'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nonché quelle, ovunque iscritte, perdute nelle acque territoriali prospicienti detti comuni, sono liquidate in base al coefficiente previsto dal secondo comma dell'articolo 25 della citata legge.

ART. 11.

All'articolo 2 della legge 29 settembre 1967, n. 955, è aggiunta la seguente lettera:

« f) della militarizzazione o requisizione, in proprietà od in uso, effettuate dalle Forze armate italiane, di automezzi e loro pertinenze nei territori di cessata sovranità.

A tal fine quale località del danno viene considerata quella nella quale venne emanato il provvedimento di militarizzazione o requisizione ».

ART. 12.

Per tutto quanto riguarda l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive integrazioni legislative, gli Intendenti di finanza dipendono, a datare dalla emanazione della presente legge, dal Ministero del tesoro, Direzione generale dei danni di guerra.

Presso ogni Intendenza di finanza è costituito un Reparto danni di guerra, sempreché il numero delle istanze ancora da liquidare sia superiore a 300.

L'effettivo di detto Reparto viene stabilito di concerto fra la Direzione generale danni di guerra e l'Intendenza di finanza, in relazione al carico delle istanze da liquidare.

ART. 13.

Presso ogni Ufficio del genio civile è costituita una Sezione danni di guerra, sempreché il numero delle richieste di contributo per la riparazione o ricostruzione, per le quali non sia stata ancora concessa l'autorizzazione all'inizio delle opere, sia superiore a 300.

L'effettivo di detta sezione viene stabilito di concerto fra l'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia e l'Ufficio del genio civile, in relazione al carico delle istanze da liquidare.

ART. 14.

Il limite massimo delle aperture di credito in favore dei Geni civili per il pagamento dei contributi per danni di guerra è elevato a lire 500.000.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 56 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 15.

Alla fine dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente comma:

« Allorché per contro la denuncia risultasse falsa o scientemente inesatta soltanto in parte, il risarcimento verrà corrisposto per la parte della denuncia risultante fondata e veritiera ».

ART. 16.

L'articolo 22 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Gli interessati possono presentare agli uffici competenti ed alle commissioni di liquidazione documenti e memorie. Possono inoltre chiedere di essere sentiti di persona o tramite loro delegati.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, l'Amministrazione notificherà al sinistrato le risultanze dell'istruttoria e la data di discussione in Commissione almeno 30 giorni prima della data stessa.

I pareri delle Commissioni sopracitate sono vincolanti per la Amministrazione ».

ART. 17.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 1967, n. 955, è sostituito dal seguente:

« Avverso il decreto dell'Intendente è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provvede definitivamente sulle questioni sollevate con il ricorso, sentita, ove lo ritenga, la Commissione centrale di cui all'articolo 20 della presente legge ».

Il quarto comma di detto articolo è sostituito dal seguente:

« Avverso il decreto dell'intendente di finanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro del tesoro, il quale decide con provvedimento definitivo sulle questioni sollevate con il ricorso ».

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 29 settembre 1967, n. 955, è sostituito dal seguente:

« Avverso i provvedimenti del Ministro del tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente, sulle questioni sollevate con il ricorso ».

ART. 18.

Ai fini dell'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive integrazioni legislative, le Amministrazioni statali competenti sono autorizzate ad avvalersi della collaborazione della Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 91.

Sempre ai fini di cui sopra, gli Enti pubblici, a carattere nazionale o locale, nonché le aziende a partecipazione statale sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, ad avvalersi dell'opera di assistenza e patrocinio dell'Associazione stessa.

ART. 19.

A partire dalla entrata in vigore della presente legge, la trattenuta dello 0,50 per cento, prevista dall'articolo 74 della legge

27 dicembre 1953, n. 968, per assicurare ai sinistrati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, viene effettuata all'atto dell'erogazione della prima rata, sull'importo del provvedimento di liquidazione.

Per i provvedimenti emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta di cui al precedente comma verrà applicata all'atto della erogazione della prima rata successiva all'entrata in vigore stessa, sull'importo ancora da corrispondere.

Detta ritenuta verrà applicata annualmente:

a) sul fondo di rotazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, modificata dall'articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 133;

b) sul fondo di rotazione e sul contributo di cui all'articolo 20 della presente legge.

Per assicurare poi detta assistenza anche ai titolari, meno abbienti, di beni requisiti, abbandonati, confiscati o nazionalizzati, la ritenuta di cui trattasi verrà inoltre applicata:

a) sui provvedimenti emessi in relazione alla legge 9 gennaio 1951, n. 10;

b) sui provvedimenti emessi dal Ministero del tesoro e relativi ai beni abbandonati, confiscati, requisiti o nazionalizzati da Stati esteri sia in relazione al Trattato di pace, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 e successive integrazioni e modifiche, sia indipendentemente dal Trattato stesso.

La ritenuta di cui ai precedenti commi viene effettuata, sino ad esaurimento delle liquidazioni derivanti dalle leggi succitate, dai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, con decreto interministeriale.

Sono autorizzati ad effettuare l'assistenza di cui al presente articolo gli Enti e le Associazioni a carattere nazionale, con compiti assistenziali nel settore dei danni di guerra, giuridicamente riconosciuti all'atto dell'emanazione della presente legge.

Il fondo derivante dall'attuazione del presente articolo verrà ripartito fra gli Enti e le Associazioni aventi diritto, tenuto conto del numero delle assistenze effettuate da ciascuno di essi, dell'attività di carattere generale espletata a favore delle categorie interessate, nonché della loro organizzazione nel settore specifico.

ART. 20.

Il Ministero del tesoro verserà all'INFIR 10 miliardi quale fondo di rotazione, per metterlo in grado di provvedere alla concessione di sconti e mutui ai danneggiati di guerra.

Lo stesso Ministero verserà inoltre annualmente al suddetto Istituto un miliardo quale contributo dello Stato sugli interessi a carico dei sinistrati, in relazione agli sconti ed ai mutui contratti con l'Istituto stesso.

Corrispondentemente saranno ridotte le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

In dipendenza di detto contributo, l'INFIR effettuerà le operazioni di cui sopra all'interesse massimo del 6,50 per cento.

Del consiglio di amministrazione dell'istituto fa parte un rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra.

ART. 21.

Il secondo comma dell'articolo 67 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro od ipotecarie ».